PEL

Signor Cavaliere D.Carmine Lancellotti in sostegno del ricorso per annullamento da lui prodotto

CONTRO

La Real Cassa di Ammortizzazione.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.

Nella Stamperia di Barnaba Cons.

Digitized by Google

Digitized by Google

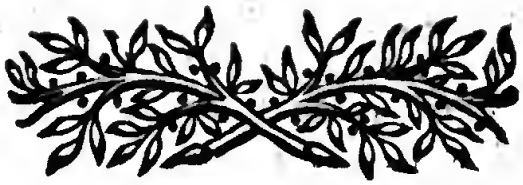

SUCCINTA IDEA DEL FATTO.

ANNOSA e stretta amicizia passava tra'l Cavaliere Lancellotti e la famiglia de' Signori de Bressac. Morto il Cavaliere D. Giuseppe de Bressac, e sopraggiunta una malattia al figlio, questi colla vedova sua madre si recarono da Palermo in Napoli nel 1821., e non scelsero altro ricovero che la casa del loro amico Lancellotti. Nell'istesso anno morì il figlio e gli successe la madre la quale essendo anche trapassata, senza lasciare di se alcuno erede in Francia sua patria, dopo le sollennità richieste dalla Legge, l'eredità fu devoluta al Fisco per diritto di albinaggio.

Nel giorno 5. Settembre del medesimo anno 1821., si cominciò la redazione dell'inventario della detta eredità coll'intervento del Regio Giudice del Circonda-

rio di Porto, e colla presenza del Signor Presidente de Ciutiis Agente del contezioso della Real Tesoreria non che del procuratore del Fisco.

Nel giorno 6. detto mese il Cavalier Lancellotti diresse al Ministro delle Finanze un rapporto concepito in questi termini.

Eccellenza » Avendo i domestici della fu Madama de » Bressac reclamato di esser considerati in qualche » parte della eredità della loro padrona morta inte- » stata, e senza eredi, V. E. si è compiaciuta in » data de' 18. scorso Agosto (primo Dipartimento, » primo carico numero 698.) dirigersi a me per dir- » le l'occorrente. L'eredità della medesima trapassata » in casa mia nello scorso anno, depurata da pochi » debiti, consiste in molto mobile, suppellettili, qua- » dri, pastori di un gran presepe, in poco argento, » e contante, come ho conosciuto dall'inventario je- » ri cominciato dal Giudice del Circondario coll'in- » tervento del Presidente de Ciutiis per parte del Fi- » sco, e da ciò che ho saputo da Palermo ove restò » porzione della robba. *Consiste dippiù in un capi- » tale di annui ducati* 142. 25., *da me dovutole.* » Per quanto a me costa porzione della robba era da » lei destinata dopo sua morte a legati alla sua gen- » te di servizio, ed amici di sua confidenza, come » praticò anche morendo il Cavaliere de Bressac suo » figlio, *e gli annui ducati* 142. 25. *erano destina-*

» *ti a messe, ed altre opere pie per l' anima sua,*
» *di suo marito, e di suo figlio.* Vede bene perciò
» V.E., che i ricorrenti non senza fondamento han-
» no umiliato le loro suppliche a S. M., molto più
» pel merito di aver servito bene, e per lungo tem-
» po, giacchè uno di loro è cresciuto da ragazzo al
» loro servizio, e l' altro fu da loro condotto da Co-
» stantinopoli in età molto tenera, e quindi sono di
» parere, che la Clemenza di S. M. possa in qual-
» che parte considerarli oggi soprattutto in cui sem-
» bra che il Fisco vada a prendere l' eredità per man-
» canza di eredi, malgrado di essermi diretto in
» Francia al Marchese di Beilleul de Croissanville pa-
» rente de' defunti Bressac padre, e figlio; ma non
» della defunta. Con questa occasione ancora non la-
» scio per delicatezza di mia coscienza di farle pre-
» sente, *che l' anzidetta rendita annua da me do-*
» *vuta*, depurata che sarà dal conteggio delle spese
» da me fatte, si potrebbe annualmente addire a
» messe ec. ec. ec.

Analogamente a questa prima dichiarazione di debito spontaneamente fatta da Lancellotti nel riscontrare a S. E. il Ministro delle Finanze si legge la seconda dichiarazione anche spontanea fatta da Lancellotti nella chiusura dell' inventario avvenuta a 12. Settembre 1821. nelle seguenti parole. *E così terminata la lettura, e visura di dette carte, il Signor Cavaliere*

D. Carmine Lancellotti in presenza di detto Signor Presidente de Ciutiis, e del Giudice del Circondario Signor Paziente dichiarò, che esso Signor Lancellotti era debitore di detta eredità di Madama Bressac nella somma ducati 2845., e per essi di annui duc. 142. per averli conteggiati tra di loro prima della morte, avendo parimenti dichiarato che lui era creditore della stessa eredità di varie somme che farà costare da legittimi documenti. Giova quì rimarcare, che questa dichiarazione fu distesa, e redatta dal Notajo, senzacchè però Lancellotti avesse firmato questo inventario.

Terminato l'inventario il Ministro delle Finanze in data de' 31. Ottobre 1821. domandò a Lancellotti il suo particolare parere sul quantitativo del compenso da darsi ai domestici della defunta Madama de Bressac, e Lancellotti rispondendo con suo rapporto de' 5. Febbrajo 1822. sull'oggetto anzidetto, non mancò di replicare la dichiarazione del suo debito verso detta eredità in circa annui ducati 140.

In fine a 25. detto mese di Febbrajo 1822. Lancellotti esibì alla Real Cassa di Ammortizzazione un conto di diverse quantità a lui dovute dalla detta eredità, principalmente per spese di funerali, ed ultima malattia, ed in questo conto vi premise la seguente dichiarazione.

» Devo alla fu Madama de Bressac annui ducati 142.

» 25. per capitale di ducati 2845. senza verun do-
» cumento, ma sulla mia semplice parola, atteso la
» nostra amicizia. Avverto però per mia delicatezza,
» che detta somma dipende dal prezzo di alcune gio-
» je vendutemi precedente apprezzo del Giojelliere
» Signor Imparato venuto in compagnia dell' Orefice
» Signor Ajello.

Nel medesimo giorno 25. Febbrajo 1822. ad istanza della Real Cassa di Ammortizzazione venne intimato al Signor Lancellotti un'atto per l'Usciere Domenico Pinto concepito in questi termini.

» Ho dichiarato al Signor Direttore Generale de' Reali
» Lotti D. Carmine Lancellotti, che nel tempo del
» formale inventario fatto dal Giudice del Circonda-
» rio di Porto de' mobili rimasti dell' eredità di Ma-
» dama Susanna Cherez de Bressac avendo egli dichia-
» rato di esser debitore di detta eredità di un capi-
» tale di duc. 2845. con suoi annui ducati 125. 45.
» il capitale istesso trovasi dal Tribunale Civile di-
» chiatato di spettare allo Stato, e per esso alla I-
» stante Real Cassa. Ho quindi allo stesso intimato
» di riconoscere la istante per signora, e padrona del
» capitale suddetto, ed a di lei beneficio pagare, e
» corrispondere gl' interessi così maturati fin' ora, che
» maturandi in avvenire; e ciò sotto la risponsabilità
» di un doppio pagamento, e de' danni, interessi, e
» spese.

Digitized by Google

Mentre Lancellotti attendeva la discussione del suo conto alla quale era stato invitato dalla Real Cassa di Ammortizzazione, e per cui aveva nominato un procuratore onde compensarsi le annualità decorse, e mettersi in corrente con quelle decorrende, senza ulteriore avviso il suo conto si trovò discusso, le maggiori partite non ammesse, e di tutto ciò se ne diede scienza al Signor Lancellotti con un atto di citazione del giorno 14. Agosto 1822., col quale in controcambio della sua estrema lealtà, e buona fede si vidde convenuto dalla detta Real Cassa nel Tribunal Civile di Napoli per lo pagamento de' ducati 2845. da lui confessati, degl' interessi, e delle spese.

Questa domanda fu rigettata dai primi Giudici con sentenza del 22. Gennajo 1823., poichè dalla serie de' fatti di sopra rapportati ebbero per vero che essendosi costantemente dal convenuto Lancellotti usate le voci di annualità, e capitale, ciò importava l' espressione di un contratto di credito irrepetibile denominato per le leggi viggenti costituzione di rendita; mentre per lo mutuo a respiro si sono sempre adoperate le voci di sorte principale, ed interessi; e dovendosi rispettare le clausole di uso nella interpetrazione delle convenzioni desumendosi ciò ch' è ambiguo da ciò che si pratica, era chiara l' intelligenza di tutte le dichiarazioni fatte dal convenuto.

Osservò dippiù il Tribunal Civile che anche nel dubbio

l' interpetrazione doveva farsi contra colui che aveva stipulato, ed a favore di colui che aveva contratta l' obbligazione, e quindi essendo intervenuti nell' inventario del 5. Settembre 1821. il Patrocinatore del Fisco, e l' Agente del contenzioso, i quali erano a riputarsi stipulatori col Cavalier Lancellotti che si obbligava, doveva risolversi il dubbio a favore di quest' ultimo; tanto più che le addotte verità di fatto, e di diritto erano state prima del giudizio riconosciute dalla stessa Real Cassa allorchè coll' atto de' 25. Febbrajo 1822. aveva fatto ordinare a Lancellotti di riconoscerla per proprietaria, così del detto capitale che de' frutti maturati, e maturandi in avvenire.

Ad onta di tutte le rapportate considerazioni, la Real Cassa appellò dalla detta sentenza, e con sorpresa maggiore si è veduto accolto il di lei appello dalla prima Camera della Gran Corte di Civile di Napoli, la quale prendendo la quistione in un senso tutto estraneo ai fatti di sopra indicati rivocò la sentenza de' primi Giudici, dichiarando che il debito del Cavalier Lancellotti era ripetibile a volontà del creditore, e compensò le spese con Decisione de' 21. Luglio 1823.

Questa Decisione si trova da Lancellotti denunziata con suo ricorso alla Suprema Corte di Giustizia, chiedendone l' annullamento per manifeste violazioni di dritto classificate nel modo che siegue.

Digitized by Google

§. I.

Primo e secondo mezzo di annullamento.

È massima troppo nota di dritto che colui che domanda l'esecuzione di una obbligazione ha l'obbligo di provarla (1). Nelle materie criminali tutto è convizione morale; non dev'essere così però nelle materie civili per le quali il Legislatore ha determinato i mezzi di pruova nei seguenti, cioè.

1.° titolo autentico.
2.° scrittura privata.
3.° tacche a ricontro.
4.° atti di ricognizione, e conferma.
5.° pruova testimoniale.
6.° presunzioni.
7.° confessione.
8.° giuramento.

Siccome risulta dagli articoli 1271. a 1323. della prima parte del Codice del Regno.

Or l'obbligazione di Lancellotti di cui la Real Cassa domandava l'esecuzione non era certamente rivestita di altra pruova se non della confessione di Lancellotti medesimo; ed in effetto la Real Cassa in sostegno

(1) *Art.* 1269. *delle Leggi civili.*

della sua domanda non aveva prodotto altri titoli, che l'inventario del 5. Settembre 1821., ed il conto de' 25. Febbrajo 1822.

La Gran Corte Civile non poteva sopra questi soli elementi di pruova basare l'esecuzione di una obbligazione, condannando Lancellotti al pagamento, ed eccone brevissima dimostrazione.

Lancellotti non aveva firmato l'inventario, e sebbene fosse vera la dichiarazione di una obbligazione, poichè precedentemente a questo atto, Lancellotti per sua conosciuta delicatezza l'aveva già confessata al Ministro delle Finanze coll'additato rapporto de' 6. Settembre 1821., nulladimeno era da riflettersi che non essendo da lui sottoscritto l'inventario, quella dichiarazione redatta dal Notaro valeva appena per una confessione stragiudiziale, come per confessione stragiudiziale ancora era da valutarsi la dichiarazione contenuta nel conto de' 25. Febbrajo 1822., mentre l'articolo 1310. delle Leggi Civili dichiara confessione giudiziale, ed attribuisce piena pruova a quella che venga fatta in giudizio dalla parte, o da suo special procuratore.

Or nel giudizio Lancellotti aveva chiaramente confessato la natura del suo debito irrepetibile, e quando anche volessero supporsi come dubbie le due additate stragiudiziali confessioni, in questo conflitto poteva tutto al più la Gran Corte Civile sull'indizio della

pruova scritturale risultante dalle confessioni stragiudiziali ammettere le parti a provare giusta l' articolo 1301. delle Leggi civili, e non già condannare Lancellotti all' esecuzione di un' obbligazione stragiudizialmente, ed anche dubbiamente confessata in opposizione della confessione giudiziale.

Quindi sembra chiaro che la Gran Corte Civile abbia principalmente violati gli articoli 1269., 1309., e 1310. della prima parte del Codice riguardante le Leggi civili.

§. II.

Terzo mezzo di annullamento.

LE dichiarazioni di Lancellotti fatte prima dell' inventario, nell' inventario, nel conto rimesso alla Real Cassa, finalmente nel giudizio erano state sempre uniformi, costanti, inattaccabili; ma la Real Cassa diceva, e persiste a sostenere che la pruova della sua azione dipendeva dall' inventario, e dal conto. Or anche nell' ipotesi che tra queste dichiarazioni, e le altre precedenti, e posteriormente fatte da Lancellotti vi fosse stata una dubbiezza, era inevitabile l'applicazione delle seguenti disposizioni.

Le regole di dritto sono chiare negli articoli 1111., e 1113. del nostro Codice coi quali è prescritto, *che*

le parole suscettive di due sensi debbano essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto; dippiù *che ciò che è ambiguo s'interpetra da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.*

Per la prima disposizione si conosce che alle parole, *e per essi* da Lancellotti usate nell' inventario doveva attribuirsi un senso, poichè se a niente fossero significate, il dichiarante avrebbe detto *sono debitore della detta eredità nella somma di duc. tot* ... Or il senso più conveniente da attribuirsi alle dette parole era quello certamente del contratto di vendita di annua entrata, ossia costituzione di rendita, perchè in questo contratto essendo sostituita l' annualità alla somma capitale, si trova ben detto spiegandosi *di esser debitore di ducati tot* ..., *e per essi di annui ducati tot* ...

Per la seconda disposizione era chiaro che Lancellotti si era costantemente, e con chiarezza spiegato, *secondo ciò che si pratica nel nostro paese*, tanto più che parlando egli a persone istruite come il procuratore del Fisco, e l' Agente del contenzioso non doveva diversamente spiegarsi; anzi la pruova di essere stato a sufficienza capito risultava dall' atto intimatogli il giorno 25. Febbrajo 1822. per l' Usciere Pinto di sopra rapportato.

Risulta da tutto ciò che la Gran Corte civile coll' impu-

gnata Decisione ha violato gli articoli 1111., e 1112. delle Leggi civili, avendo interpetrato le dichiarazioni di Lancellotti in senso sconveniente alla materia del contratto, e contro ciò che si pratica nel nostro paese dove le dichiarazioni si erano fatte.

§. III.

Quarto mezzo di annullamento.

ABbiamo fin' ora rimarcato che nelle dichiarazioni fatte da Lancellotti non vi era pruova sufficiente a sostenere la domanda della Real Cassa; non vi era dubbio, subitochè le formole de' contratti usitati nel nostro paese dovevano rispettarsi; ma si conceda per poco, che la pruova sufficiente vi fosse stata; che Lancellotti non si fosse bene espresso; che a buon conto le sue dichiarazioni fossero state dubbie in modo da doversi risolvere per mezzo della Legge. Ebbene anche in questo caso la Gran Corte Civile ha patentemente violato moltissime Leggi Romane riunite tutte nell' articolo 1115. della prima parte del nostro Codice.

Di fatto domandato il Giureconsulto Celso, sull' ambiguità delle stipulazioni, rispose: *Cum quæritur in stipulatione, quid acti sit, ambiguitas contra sti-*

pulatorem est (1); ed Ulpiano ripete lo stesso dicendo: *In stipulationibus cum quæritur, quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt* (2). *In ambiguis orationibus maxime spectandam sententiam proferentis. In dubiis id accipi quod est utilius emptori, conductori, promissori* (3). E finalmente consultato l'istesso Giureconsulto Celso sulla interpretazione delle stipulazioni rispose: *Quidquid adstringendæ obligationis est, id nisi palam verbis exprimitur, omissum intelligendum est; ac fere secundum promissorem interpretamur: quia stipulatori liberum fuit verba late concipere: Nec rursum promissor ferendus est, si ejus intererit de certis potius vasis forte, aut hominibus actum* (4).

Tutte queste massime dall'articolo 1115. delle Leggi civili sono conservate ed espresse, dicendosi, *che nel dubbio la convenzione s'interpetrà contro colui che ha stipulato, ed a favore di quello che ha contratta l'obbligazione.*

---

(1) *L.* 26. *D. de rebus dubiis.*

(2) *L.* 38. *D. de verb. oblig.*

(3) *Cujac. ad lib.* 34. *Digestorum de reb. dubiis. Tom. VII. pag.* 1460.

(4) *L.* 99. *D. de V. O.*

Or soltanto la Real Cassa di Ammortizzazione ha immaginato di sostenere, che le rapportate regole, e disposizioni di dritto erano contrarie, e non favorevoli a Lancellotti, dicendo di dovere imputare a se l'aver parlato oscuro, mentre poteva parlare più chiaro, e ciò che fa meraviglia citando la *L.* 39. *D. de pact.* Questa legge è scritta così: *Veteribus placet, pactionem obscuram, vel ambiguam, venditori et qui locavit nocere: in quorum fuit potestate legem apertius conscribere*; ma i venditori, ed i locatori sono stipulatori, e non *promissori*, dunque questo responso di Papiniano è unisono a quelli di Celso, Meciano, ed Ulpiano di sopra rapportati.

Non si crede che i difensori della Real Cassa abbiano pensato di caratterizzare Lancellotti per *stipulatore*, e l'Agente del Contenzioso per *promissore* poichè in questo solo caso l'applicazione sarebbe contraria a Lancellotti; ma bisognerebbe dimenticare le prime idee delle istituzioni.

Da questa falsa eccezione però sorgeva la verità, che l'istessa attrice Real Cassa conveniva dell'ambiguità della stipulazione; quindi la Gran Corte Civile doveva ricordarsi della disposizione dell'articolo 1115. invocata da Lancellotti, e risolvere il dubbio a favore di quest'ultimo; lo che non avendo fatto, è caduta nella censura della Suprema Corte per violazio-

ne delle additate Leggi Romane conservate nel precitato articolo 1115. della prima parte del Codice del Regno.

§. IV.

Risposte ad alcune obbiezioni.

LA Gran Corte Civile obbiando tutto ciò che precisamente era applicabile alla quistione ha formato delle obbiezioni alla chiara intelligenza delle dichiarazioni fatte da Lancellotti, delle quali la Real Cassa ha preteso avvalersi come mezzi di difesa a far rigettare il ricorso per annullamento prodotto.

La prima obbiezione consiste nell'avere la Gran Corte immaginato che Lancellotti aveva parlato del suo debito come risultante da un contratto stipolato con tutte le forme; non come di un patto nudo passato amichevolmente, e spogliato di ogni formalità.

A ben intendere questa distinzione è necessario rimontare alle istituzioni per ricordare alla Gran Corte civile cosa sia obbligazione, e cosa sia contratto, poichè la quistione non ha mai riguardato il sapersi, se avendo Lancellotti dichiarato un contratto, si trovava questo sollennizzato ne' modi voluti dalla Legge; ma soltanto se l'obbligazione confessata da Lancellotti doveva essere legalmente riconosciuta.

Obligatio est juris vinculum quo necessitate adstrin-

gimur alicujus rei solvendæ secundum nostræ civitatis jura, dicevano le Leggi Romane, e l' articolo 1055. del nostro Codice definisce l' obbligazione ed il contratto per *una convenzione colla quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.*

Or Lancellotti aveva confessato la sua obbligazione consistente in un annuo pagamento, perchè così aveva pattuito colla defunta nelle parole, *spondes? spondeo, promittis? promitto.* Non potendosi scindere questa confessione, era necessaria la conseguenza, che o il contratto esisteva in questi termini, o mancando il contratto, mancava l' obbligazione, essendo questa dipendente da quello; ma la Gran Corte civile con nuove teorie ha creduto far esistere una obbligazione senza contratto, ed interpetrare questa obbligazione a suo modo, scindendo la confessione dell' obbligato.

La seconda obbiezione elevata dalla Gran Corte è più singolare della prima, avendo detto di non potersi presumere il contratto interceduto tra Madama de Bressac e Lancellotti una costituzione di rendita, perchè tali contratti non possono essere verbali, dovendosi costituire una ipoteca per la quale vi bisogna un contratto scritto celebrato nelle forme prescritte dalla legge; onde doveva presumersi che il contratto era stato di vendite di gioje rimanendo il prezzo nelle mani del compratore a volontà della venditrice.

Primamente è da rimarcarsi che la Gran Corte colla detta obbiezione ha fatto conoscere di aver pensato piuttosto ad interpetrare la volontà di un defunto che di spiegare la dichiarazione fatta da un uomo vivente; quasi che la Real Cassa in vece di poggiare la sua azione sulle semplici confessioni di Lancellotti, avesse prodotto qualche dichiarazione di Madama de Bressac relativa al suo credito sulla quale avesse dovuto interpetrarsi la di lei volontà rispetto al contratto passato con Lancellotti.

E quì giova riflettere che mal si avvisa la Real Cassa attaccando il ricorso nel rito, e dicendo che la Corte Suprema non sia chiamata a conoscere delle interpretazioni date dai Giudici del merito. Direbbe bene, se la Gran Corte avesse dovuto interpetrare un atto di ultima volontà: ma dice molto male, trattandosi di aver interpetrato una convenzione in opposizione delle norme dettate dalla Legge, e di aver scisso la confessione in pregiudizio di chi aveva confessato.

Vediamo però se reggano i motivi della falsa interpretazione data dalla Gran Corte. A ciò bisogna premettere alcune idee.

Tutti conoscono che l' antico contratto del censo consegnativo in sostanza era un mutuo coll' interesse, e che il nome si era cambiato ad oggetto di nascondersi la pravità della voce di usure; ma in realtà i Romani Pontefici volevano che la intenzione de' contraen-

ti effettivamente fosse stata quella di compra e vendita. I francesi conoscevano questo contratto chiamandolo a fondo perduto. Oggi però che si è voluto regolare lo spirito delle cose, e non già le forme, questo istesso contratto si è chiamato mutuo con interesse, o con patto che il mutuante sia obbligato a non ripetere il capitale, denominandosi costituzione di rendita (1).

Or essendo il contratto avvennto nel 1821. epoca in cui nè il censo bollare, nè le leggi francesi avevan luogo, non era necessaria nè l' intenzione di vendere, nè il fondo da perdersi; ma il solo consenso a mutuare col patto di non ripetere il capitale.

Nelle nostre Leggi la sola vendita deve farsi con atto pubblico, o con scrittura privata (2). Il mutuo ad interesse sia a tempo, sia a costituzione di rendita di cui si occupa il capitolo 3. del titolo undecimo del 3.° libro delle Leggi civili non prescrive questa necessità; quindi la Gran Corte Civile è caduta in manifesto errore credendo che il contratto interceduto tra Lancellotti e la defunta Signora de Bressac non poteva presumersi verbale, applicando le teorie della Prammatica prima *De censibus*, e violando l' articolo pri-

---

(1) *Art.* 1781. *prima parte Leggi civili.*
(2) *Art.* 1427. *prima parte Leggi civili.*

mo della Legge del 29. Maggio 1819. , col quale la detta Prammattica si trova abrogata.

Nè giova l' opporsi dalla Real Cassa che ogni contratto eccedente i 50. ducati debbe esser scritto , poichè l' articolo 1295. delle Leggi civili dichiara la penale , cioè l' inammissibilità della pruova testimoniale ove il contratto eccedente 50. ducati fosse stato verbale ; dunque la sua disposizione ferisce i stipulatori , e non i promissori. Madama de Bressac poteva avere una scrittura , e non la volle da Lancellotti , perchè senza testimonj , senza scrittura , e senza la creditrice , Lancellotti ha confessato al di lei erede ciò che doveva. La Legge ha indicato le cautele , ma la differenza de' contraenti le determina sempre.

Egualmente erroneo è il secondo motivo per cui la Gran Corte ha presunto non aver potuto esistere il contratto di costituzione di rendita , cioè per la mancanza dell' ipoteca.

Ed invero per leggi antiche sappiamo che Pio V. colla sua bolla richiedeva che la cosa i di cui frutti si vendevano fosse immobile , o che si avesse per immobile come i perpetui officj delle famiglie , gli arrendamenti , la giurisdizione etc. ; ma siccome questa bolla presso di noi non fu ricevuta (1) perciò altri opinarono che

(1) *Dispacc. p. 2. tit. 126. disp. 2.*

le annue rendite potessero costituirsi sopra cose mobili che recassero frutti (1).

Per dritto novissimo il mutuo, e la costituzione di rendita può contenere ed anche nò una ipoteca, mentre l'art. 1784. delle Leggi civili parla di cautele, le quali possono essere diverse da una ipoteca.

Ed in fine in qualunque modo voglia valutarsi l'obbiezione suddetta, sia per la necessità di un fondo i di cui frutti si fossero venduti, sia per la costituzione di una ipoteca, l'Agente del contenzioso, la Gran Corte civile, e quanti altri vivono in Napoli per sapere delle persone, tutti conoscono che il Cavalier Lancellotti possiede fondi da coprire ad esuberanza le annualità vendute a Madama de Bressac, ed in conseguenza non gli mancava la capacità di un contratto di costituzione di rendita, se in ciò anche si contenesse l'anima di un tale contratto.

CONCHIUSIONE.

Se dunque la Gran Corte civile ammettendo l'esecuzione di una obbligazione senza pruova per parte di colui che la domandava ha violato l'artic. 1269. delle Leggi civili.

---

(1) *Rovit. in Pragm.* 1. *de censibus Thesaur. decis.* 154.

Digitized by Google